

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3823 del 10/07/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 DITTA: EDISON S.P.A. ATTIVITÀ: STAZIONE DI RIFORNIMENTO E PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE MEDIANTE UN SINGOLO ELETTROLIZZATORE (HRS) SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC) - VIA FEDERICO COPPALATI
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3925 del 08/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dieci LUGLIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DITTA: EDISON S.P.A.

ATTIVITÀ: STAZIONE DI RIFORNIMENTO E PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE MEDIANTE UN SINGOLO ELETTRIZZATORE (HRS) SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC) - VIA FEDERICO COPPALATI

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015,"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

**Premesso che**, con nota del Suap del Comune di Piacenza prot n. 6107 del 12/01/2024, acquisita al prot. Arpa n. 5741, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona nell'ambito del procedimento unico ex D.P.R. 160/2010 avviato per l'esame dell'istanza di Permesso di costruire presentata dalla ditta EDISON S.P.A. per la realizzazione di una stazione di rifornimento e produzione di idrogeno verde mediante un singolo elettrolizzatore (HRS) per il rifornimento di veicoli pesanti aziendali a Piacenza, in via Coppalati, su area censita al C.T. al fg. 75, mapp. 382, con contestuale domanda di Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;

#### Considerato che:

- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap del Comune di Piacenza, questa Agenzia, con nota prot. n. 13289 del 23/01/2024, ha richiesto documentazione integrativa, prodotta dalla ditta in data 9/05/2024 prot. Arpae n. 85484 e in data 5/06/2024 prot. Arpae n. 103019;

**Atteso** che, con la sopra citata nota del 9/05/2024 (prot. Arpae n. 85484), la ditta EDISON S.P.A. ha integrato l'istanza di AUA presentando anche richiesta del titolo ambientale "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06";

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta dall'Unità "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" di questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 13 del 17/06/2024 Sinadoc 4883/2024) risulta che:

- la Ditta EDISON S.P.A. svolgerà presso l'insediamento un'attività di produzione, tramite elettrolizzatori (1 MW), di idrogeno verde per la mobilità e di stazione di rifornimento a idrogeno (Hydrogen Refueling Station, HRS);
- dall'insediamento origina uno scarico di acque reflue industriali (**S1**), recapitante in pubblica fognatura, formato dall'unione di:
  - acque reflue industriali, derivanti dal processo di produzione idrogeno, per le quali, data la loro natura (salamoia dal sistema demi-osmotico e condensa di processo), non sono previsti trattamenti;
  - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici presenti presso lo stabilimento, trattate da una fossa Imhoff;
  - acque di prima pioggia, derivanti dal dilavamento dei piazzali e delle aree adibite a distributore di idrogeno, trattate da un sistema di prima pioggia ad accumulo, costituito da un pozzetto scolmatore, una vasca di accumulo e un dissabbiatore/disolettatore con filtro a coalescenza;
  - acque di seconda pioggia;
- il pozzetto di prelievo fiscale, individuato con la dicitura "Pozzetto fiscale unitario" nella Planimetria "Progetto di fattibilità – Rev. 7 del 03/06/2024" trasmessa con le integrazioni in Arpae in data 5/06/2024 prot. Arpae n. 103019, è ubicato nel punto di unione delle tre linee fognarie (acque reflue industriali, acque di prima pioggia e acque reflue domestiche);

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 14 del 2/07/2024 Sinadoc 4883/2024) risulta che:

- le emissioni in atmosfera sono costituite da ossigeno, sviluppato dall'idrolisi dell'acqua in idrogeno (trattato per essere utilizzato) ed ossigeno;
- le sorgenti sonore sono: sistema elettrolizzatore, compressore e modulo di controllo, unità di raffreddamento e sistema erogatore;

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 93583 del 22/05/2024, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione precedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'AUA;
- con nota prot. n. 87273 del 28/05/2024, assunta al prot. Arpae n. 97367, il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 1493 del 27/05/2024, rettificata con nota prot. n. 96640 del 14/06/2024 (prot. Arpae n. 110237), allegata al presente provvedimento, con la quale:
  - è stato autorizzato lo scarico (**S1**) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Regolamento per la Gestione della Fognatura e contenute nel parere del gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI spa di cui alla nota prot. RT003772-2024-P del 12/03/2024, trasmesso per conoscenza anche ad Arpae e acquisito agli atti prot. n. 48187 del 13/03/2024;
  - è stata acquisita la "Valutazione Previsionale di impatto acustico", presentata dalla ditta ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, ritenendola congrua alla vigente zonizzazione acustica comunale;
  - è stato espresso parere favorevole in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 105145 del 7/06/2024, il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza ha espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 71628 del 25/06/2024 (prot. Arpae n. 116862) l'Azienda USL di Piacenza ha espresso parere favorevole;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle

autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

**Su proposta** del Responsabile del Procedimento

#### DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "EDISON S.P.A." (C.F. 08263330014), con sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 31, per l'attività di "stazione di rifornimento e produzione di idrogeno verde mediante un singolo elettrolizzatore (hrs)" svolta in comune di Piacenza, via Federico Coppelati, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico di acque reflue industriali (**S1**) in pubblica fognatura;
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 2. di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### EMISSIONE N. E1 SFIATO OSSIGENO

Altezza minima 5 m

- a) il camino di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica);
  - b) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, **all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), ed al Comune** nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
    - la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
  - c) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
  - d) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 3. di stabilire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura:
    - che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Piacenza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1493 del 27/05/2024, rettificata con nota prot. n. 96640 del 14/06/2024, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
    - il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale unitario (come indicato in premessa), dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
  - 4. di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali S1 in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- a) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **11 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **4000 mc.**;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura; qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico), opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto **3.** non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione;
- g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto **3.** ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

**5. di fare salvo che:**

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione; si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25.

**6. di dare atto** che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art.2 del DPR 59/2013;

**7. di dare atto che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con

particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

#### **8. di rendere noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**